



Comune di San Giorgio di Nogaro

STATUTO

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 56/91, e modificato con deliberazioni C.C. n. 80/91, n. 51/84, n. 35/96, n. 66/97, n. 32/98, n. 23/2000, n. 8/2004, n. 43/2004, n. 9/2013 e n.36/2020 *(Testo coordinato)*

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Principi fondamentali.

1. La comunità di San Giorgio di Nogaro è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale in armonia con la costituzione e con l'osservanza dei principi fissati dalla legislazione regionale in materia di autonomie locali.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 1/bis

Uso della lingua friulana.

1. Il Comune riconosce e valorizza l'uso della lingua friulana come portato storico della comunità locale. Ne accoglie l'uso accanto alla forma in lingua italiana, nella toponomastica, nei rapporti dell'Amministrazione con i cittadini e nelle altre forme stabilite dalle leggi Regionali e Nazionali.
2. Il Comune promuove gli strumenti di tutela e di diffusione della cultura, della lingua e delle tradizioni friulane, sostenendo le attività delle associazioni e degli organismi operanti nel settore della cultura locale e friulana, con specifico riguardo alle forme di collaborazione con la Regione e la Provincia anche ai fini dell'esercizio delle funzioni a quest'ultima trasferite per effetto delle leggi regionali.

Art.2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, favorisce la diffusione della cultura della pace e dei diritti naturali dell'uomo, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
3. Il Comune riconosce i diritti della famiglia nella comunità e predispone, nell'ambito delle proprie attribuzioni, strumenti idonei ad agevolarne la tutela giuridica e sociale.
4. Comune garantisce la libertà dell'individuo, il diritto alla privacy in base dei principi dettati dalle normative vigenti, i diritti delle minoranze nel rispetto delle peculiarità etnico-culturali, valorizza le espressioni delle soggettività, promuove la diffusione dei diritti di cittadinanza, ispirandosi ai valori della solidarietà sociale.
5. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
6. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) un giusto equilibrio tra lo sviluppo e progresso della Zona Industriale Aussa Corno che assicuri piena occupazione e la salvaguardia dell'ambiente e della salute de cittadini;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - c) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
 - d) la tutela delle tradizioni locali, la promozione, la valorizzazione e la diffusione della lingua e della cultura friulana;
 - e) l'attuazione degli obbiettivi della pari opportunità tra uomo e donna; concorre a promuovere e garantisce, nell'ambito della propria competenza, una cultura di valorizzazione delle diversità con lo scopo di rimuovere eventuali discriminazioni economiche, sociali, culturali e politiche;
 - f) l'istituzione e lo sviluppo di scuole di istruzione secondaria superiore e la loro integrazione con le realtà lavorative presenti nel territorio;
 - g) l'informazione alla comunità e la promozione di forme di riconoscimento a cittadini che si sono particolarmente distinti nel campo sociale, culturale, economico e sportivo;

- h) la valorizzazione delle autonomie locali in conformità ai principi della Carta Europea della libertà locali, approvata, dal Consiglio dei Comuni d'Europa e dalla Carta Europea della autonomie locali, adottata dal Consiglio d'Europa.
7. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'assistenza sanitaria, sociale e scolastica ed in particolare:
- a) il diritto alla salute;
 - b) la tutela dell'infanzia; sostiene la scuola per l'infanzia, come luogo di apprendimento, socializzazione ed animazione e ne promuove la piena frequenza; riconosce e sostiene l'assistenza all'infanzia prestata da soggetti pubblici e privati;
 - c) la tutela dei cittadini invalidi, inabili, portatori di handicap e meno abbienti;
 - d) l'assistenza sociale con particolare riferimento agli anziani, ricercando anche forme di collaborazione con gli Istituti esistenti ed in particolare con la locale Azienda per i servizi alla persona "G. Chiabà".

Art. 3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Friuli-Venezia Giulia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4

Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal capoluogo e dalle seguenti località: Chiarisacco, Galli, Porto Nogaro, Villanova, Zellina e Zuccola, storicamente riconosciute dalla comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 25,49 confinante con i Comuni di Carlino, Castions di Strada, Marano Lagunare, Porpetto e Torviscosa.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel Capoluogo.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi della propria sede.
5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal consiglio previa consultazione popolare.

Art. 5

Stemma e gonfalone

- 1) Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di San Giorgio di Nogaro.
- 2) Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.C.M. in data 1 dicembre 1957.

Art. 6

Albo comunale on line e pubblicazione degli atti

- 1 La diffusione degli atti e delle informazioni attinenti l'attività comunale, secondo le previsioni normative e regolamentari, è garantita attraverso la pubblicazione sul sito Web del Comune.
- 2 La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
- 3 La pubblicazione e affissione degli atti è a cura del Segretario o dei responsabili, secondo le competenze attribuite dalla legge e dai regolamenti comunali.

PARTE PRIMA - Ordinamento Strutturale.

TITOLO I - ORGANI ELETTIVI

Art. 7

Organi.

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, ed il Sindaco e sono eletti con le modalità previste dalla Legge.

Art. 8

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco.
2. Il Consiglio Comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Il Consiglio ha competenza limitatamente agli atti fondamentali indicati dalla Legge:
 - a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti(ad eccezione del regolamenti sull'ordinamento di uffici e servizi), i criteri dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi ed i progetti di opere pubbliche, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i piani particolareggiati e i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - d) l'istituzione, i compiti e le norme di funzionamento degli organismi di partecipazione;
 - e) l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione del Comune a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzioni;
 - f) l'istituzione e ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi,
 - g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - j) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
 - k) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
 - l) la nomina dei revisori dei conti.
4. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che vanno sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale, che non sia mero atto di indirizzo o espressione di volontà politica ordini del giorno , deve essere corredata dai pareri di cui all'articolo 49 del Dlgs.267/2000 (espresso dai soggetti individuati dal regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi).
6. Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
7. Nel corso delle sedute, ai Consiglieri è data facoltà di esprimersi in lingua Friulana

Art. 9

Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione. Perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà e di pari opportunità.

Art. 10
Sessioni e convocazioni

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Il Consiglio è convocato dal sindaco che formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta Comunale, e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.
3. Il Sindaco è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni quando lo richiede 1/5 dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art.11
Commissioni

- 1) Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
- 2) Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.
- 3) Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
- 4) Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
- 5) La presidenza delle commissioni consiliari previste dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale è attribuita alla minoranza.

Art. 12
Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.
3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
 - la nomina del presidente delle commissioni, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 11, comma 5.
 - le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
 - forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
 - metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art.13
Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono .
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal più anziano per votazione. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono .
3. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal più anziano per votazione.
4. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al Consiglio. Esso sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano, efficaci immediatamente. Il Consiglio deve provvedere alla relativa surroga entro 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
5. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
6. Nel caso di sospensione di un consigliere per le cause previste dagli artt. 58 e 59 del Dlgs. 267/2000 e ssmm. il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 4.

Art. 14
Diritti e doveri dei consiglieri.

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri della legge, in osservanza del principio del "giusto

procedimento

3. Ai sensi del presente Statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità ed alla successiva comunicazione alla giunta e ai capigruppo consiliari.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
5. Ciascun consigliere deve comunicare, se previsto dalla norma, secondo le modalità stabilite nel regolamento, ogni anno, i redditi posseduti.
6. I consiglieri singolarmente o in gruppo hanno diritto di iniziative nelle materie di competenza del consiglio, nonché il sindacato ispettivo ai sensi della L.R.21/2003 e ss.mm
7. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché da quelli delle aziende e degli enti dipendenti, i documenti e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti, a non diffondere i documenti ottenuti, nonché al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
8. Alle richieste presentate dai Consiglieri, nell'ambito dei poteri di verifica e di controllo dell'attività dell'ente, risponde il Sindaco, avvalendosi del supporto degli uffici, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.
9. Qualora il termine di 30 giorni non venga rispettato, gli atti del sindacato ispettivo, sono pubblicati all'albo on line, finché non ottengano risposta

Art. 14 bis

Decadenza dei Consiglieri Comunali per la mancata partecipazione alle sedute consiliari

1. Il Consigliere Comunale che non partecipi a quattro sedute consecutive, senza giustificato motivo decade dalla carica;
2. Le cause giustificative per ogni assenza devono essere esplicitate per iscritto e pervenire al protocollo del Comune entro il giorno stesso in cui è stata fissata la seduta ovvero in sede di appello durante la seduta, a mezzo di altro consigliere;
3. Al Consigliere assente viene notificato l'inizio del procedimento di contestazione delle assenze con indicazione di un termine per presentare le giustificazioni. Nella prima seduta utile, successivamente al termine concesso, il Consiglio Comunale si pronuncia sulla decadenza, tenuto conto della giustificazione adotta.

Art.15

Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, composti da uno o più componenti, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art.16

Giunta comunale.

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario Comunale, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
4. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
5. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

Art.17

Nomina della Giunta.

1. I componenti della Giunta vengono nominati dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alle proposte degli indirizzi generali. Tra detti componenti il Sindaco nomina il Vicesindaco.
2. La legge prevede le cause di ineleggibilità e di incompatibilità ad assessore comunale.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivate comunicazioni al Consiglio.
4. Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa,

provvede il Sindaco che ne da comunicazione al Consiglio.

5. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
6. La Giunta rimane in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Art. 18

Composizione.

1. La Giunta è nominata dal Sindaco ed è composta dal Sindaco e da un numero massimo di assessori in misura pari a un quarto del numero dei Consiglieri con arrotondamento all'unità superiore garantendo la presenza di entrambi i sessi come stabilito dalla normativa vigente. Nel calcolo del numero dei Consiglieri comunali si computa il Sindaco . (5)
2. Gli assessori potranno essere nominati anche tra cittadini non consiglieri, in possesso dei requisiti di compatibilità, eleggibilità e candidabilità alla carica di consigliere comunale.
3. Gli assessori extra consiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare. Partecipano alle sedute del Consiglio e a quelle delle commissioni consiliari, con facoltà di prendere la parola e di presentare emendamenti nelle materie di loro competenza, ma senza la possibilità di esprimere il voto. Hanno diritto, allo stesso modo dei Consiglieri Comunali, di accedere alle informazioni e di depositare proposte rivolte al Consiglio. Non possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno.
4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado rispettivamente del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 19

Funzioni della Giunta.

1. La Giunta è convocata senza alcuna particolare formalità e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto anche conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
3. La Giunta delibera con l'intervento di almeno tre membri e a maggioranza assoluta dei voti.
4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vicesindaco e, in caso di assenza o impedimento di quest' ultimo, l'assessore anziano

Art.20

Attribuzioni.

1. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità ad essa attribuiti dalla legge e che non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.
2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi i soggetti investiti dall'esercizio di competenze gestionali ed esecutive, loro attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
3. La Giunta, in particolare, esercita funzioni quali:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - c) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - d) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
 - e) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ed enti e persone;
 - f) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - g) autorizza il Sindaco a stare in giudizio, definendo gli indirizzi per le vertenze giudiziali e ai criteri direttivi per l'esercizio della competenza di cui al successivo art. 23/Bis;
 - h) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - i) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo.
4. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:
 - a) decide in ordine a controversi di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;
 - b) fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi

- funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario Comunale;
- c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentito l'organo di revisione
 - d) delibera la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale.

Art. 21

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati, con eventuale arrotondamento per eccesso, ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quanto venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art.22

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto ed è membro del Consiglio comunale.
2. Esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, sovrintendenza e di amministrazione.
3. Ha competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
4. La legge disciplina i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio del Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
5. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
6. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 59 del dlgs.267/2000
7. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 6 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
8. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.
9. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
10. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio.

Art. 23

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:
 - a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
 - b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
 - c) coordina l'attività dei singoli assessori;
 - d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
 - e) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza dei

- precedenti incarichi;
- f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art.110 del dlgs 267/2000 e dal regolamento per l'organizzazione e funzionamento degli uffici e servizi.
 - g) rappresenta il Comune nell'assemblea dei Consorzi, egli può nominare, per dette incombenze un proprio delegato scegliendolo tra gli assessori o i consiglieri comunali;
 - h) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - i) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge, sentiti la Giunta o il Consiglio comunale;
 - j) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
 - k) convoca i comizi per i referendum consultivi;
 - l) adotta le ordinanze di competenza;
 - m) adotta i provvedimenti di sua competenza concernenti il personale in conformità alle disposizioni di legge vigenti;
 - n) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale.
 - o) fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale l'atto di dimissioni;

Art.23/bis

Rappresentanza dell'Ente

1. Il Sindaco è il legale rappresentante del Comune di San Giorgio di Nogaro.
2. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun responsabile di Servizio e al Segretario Comunale, in base a una delega rilasciata dal Sindaco al soggetto individuato.
3. La delega può essere di natura generale: con essa il Sindaco assegna ai soggetti di cui al 2° comma l'esercizio della rappresentanza per tutto il tempo del suo mandato, per il compimento dei seguenti atti:
 - A) rappresentanza in giudizio con la possibilità di conciliare, transare e rinunciare agli atti.
 - B) Stipulazione di convenzioni tra comuni e altri enti per lo svolgimento di determinate funzioni e servizi.
4. Il Sindaco, nelle medesime forme di cui sopra, oltre agli atti di cui alla precedente lett. B) può altresì delegare ciascun Assessore per il compimento di atti, caratterizzati da una funzione di rappresentanza politico-istituzionale, quali la rappresentanza dell'Ente in manifestazioni politiche,
5. Può delegare ad uno o più consiglieri comunali. Competenze proprie che non comportino l'adozione di atti a rilevanza esterna e che non riguardino compiti di amministrazione attiva, ma che si sostanziano in approfondimenti collaborativi per l'esercizio delle predette funzioni da parte del Sindaco che ne è il titolare. Dell'atto di delega viene data comunicazione al Consiglio Comunale.

Art. 24

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie agli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può predisporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni costituite o partecipate dall'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
- e) collabora con organo di revisione del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società costituite o partecipate dal Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 24 bis

Programma di governo

1. Il Sindaco nella prima seduta successiva alla elezione, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Tale documento viene approvato dal Consiglio Comunale.
2. Entro 30 giorni dal primo Consiglio Comunale i Consiglieri possono presentare emendamenti per eventuali adeguamenti alle linee programmatiche. Tali emendamenti sono sottoposti al Consiglio Comunale entro i successivi 30 giorni.
3. Con l'approvazione del Conto Consuntivo e in sede di ricognizione degli equilibri di bilancio, il Sindaco relaziona sullo stato e sull'attuazione delle linee programmatiche.
4. In tale sede vengono proposti eventuali emendamenti e/o modifiche alle linee programmatiche da parte dei Consiglieri Comunali;

Art. 25

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione;
 - b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
 - c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalla legge;
 - d) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede;
 - e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori;
 - f) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Articolo 25 bis

Ordinanze

1. Il Sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui all'art.54 dlgs.267/2000. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
2. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
3. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata all'Albo pretorio online dell'Ente.

Art. 26

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Il Vicesindaco è l'assessore che a tale funzione viene nominato dal Sindaco.
2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.
3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

Art. 27

Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'attività gestionale, nel rispetto del principio di distinzione tra attività politica e di controllo e funzione di gestione amministrativa, viene esercitata dagli uffici, in base agli indirizzi forniti dagli organi politici.

Art. 28

Attribuzioni gestionali

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, secondo quanto previsto dalla Legge che ne disciplina lo stato giuridico, ruolo e funzioni. Al Segretario Comunale è affidato lo svolgimento di compiti di collaborazione e di funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto, ai regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e servizi e ne coordina l'attività.

Art. 29

Attribuzioni consultive

2. Il segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della giunta, a quelle esterne.
3. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al consiglio, alla giunta, al Sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri.

Art. 30

Attribuzioni di legalità, garanzia e controllo

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi previsti dalla legge. Cura altresì la verbalizzazione, per la quale può farsi coadiuvare da personale idoneo.
2. Il Segretario esercita inoltre le funzioni di controllo previste dalla legge, secondo modalità e competenze previste dal vigente regolamento, nonché ogni altra funzione attribuita espressamente da specifiche normative
3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
4. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

Art. 31 ABROGATO

Art. 32

Vicesegretario

1. Un istruttore direttivo, in possesso di diploma di laurea prescritto, per l'accesso, alla qualifica di segretario comunale, può essere incaricato dal Sindaco delle funzioni di vicesegretario, in caso di assenza o impedimento del segretario comunale. Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi prevede prerogative e modalità relative all'incarico.

CAPO II - UFFICI

Art. 33

Principi strutturali ed organizzativi

L'organizzazione degli uffici e del personale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali e si uniforma ai seguenti criteri:

1. Distinzione tra direzione politica e direzione amministrativa. Agli organi di direzione politica spettano gli atti di rilievo politico, la definizione degli obiettivi, dei programmi e delle priorità, la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. Al personale dipendente, secondo le varie attribuzioni e responsabilità, spetta la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali, comportante altresì l'adozione di atti che impegnano l'A.C. verso l'esterno. Essi sono responsabili della gestione e dei risultati.
2. Assetto dell'attività amministrativa. La responsabilità amministrativa di ciascun procedimento dovrà essere sempre riconducibile ad un responsabile. Gli uffici, ciascuno per quanto di competenza, curano le relazioni con il pubblico e in particolare:
 - i servizi all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della L.241/90 e successive modifiche e integrazioni.
 - le informazioni relative agli atti e allo stato dei procedimenti.
 - le analisi intese alla formulazione di proposte sugli aspetti organizzativi finalizzati ai rapporti con l'utenza.
 - la promozione e attuazione di iniziative di comunicazioni di pubblica utilità per assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture.

3. Flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione del personale: viene attuata mediante mobilità interna e ampia flessibilità delle mansioni nella stessa area e per comprovati motivi, anche temporaneamente, in aree diverse.
4. Armonizzazione degli orari. L'orario di lavoro, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, è funzionale all'efficienza dei servizi. Gli orari di servizio e di apertura degli uffici sono armonizzati con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle Amministrazioni Pubbliche e del settore privato.

Art. 34

Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento organizzazione uffici e servizi, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 35

Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.
3. Il regolamento recepisce le norme di legge e gli accordi collettivi disciplinanti lo Stato giuridico ed economico del personale.

Art. 35 bis

Conferimento di incarichi

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 53 del Dlgs 165/2001 e ssmm, la Giunta Comunale può conferire a dipendenti incarichi nei seguenti casi e con i seguenti criteri:
 - a) si deve trattare di incarichi non compresi nei compiti o doveri d'ufficio perché non previsti;
 - b) la misura del compenso sarà concordata tra il dipendente da incaricare ed il Segretario Comunale, ed approvata dalla Giunta Comunale contestualmente all'affidamento dell'incarico stesso;
 - c) il Segretario verifica l'inesistenza di cause incompatibili in capo al dipendente da incaricare, al fine di garantire il buon andamento dell'attività amministrativa.
 - d) prima dell'affidamento dell'incarico dovrà essere acquisita l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, se diversa dal Comune di San Giorgio di Nogaro.
 - e) l'incarico deve essere svolto interamente al di fuori dell'orario di lavoro con le modalità da concordare con il Segretario Comunale o con il responsabile del servizio.

CAPO II - SERVIZI

Art. 36

Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 37

Gestione economica

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 38

Azienda speciale

1. Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende

speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 39

Istituzione

1. Il consiglio comunale per l'esercizio dei servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

Art. 40

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
2. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 41

Il presidente

1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

Art. 42

Il direttore

1. Il direttore dell'azienda speciale e dell'istituzione è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 43

Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco, nei termini di legge, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.
2. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati dal Sindaco che provvede contestualmente alla loro sostituzione. Ai suddetti amministratori sono estesi gli obblighi previsti dall'articolo 14.

Art. 44

Società a prevalente capitale locale

1. Negli Statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 45

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare la forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV - SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO

Art. 46

Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo al l'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dell'organo di revisione e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo tra la sfera di attività dell'organo di revisione del conto e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

Art. 47

Organo di revisione

1. L'organo di revisione oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti, nel rispetto di quanto disposto dalle normative statali e regionali in materia
2. Nell'esercizio delle funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 48

Controlli interni

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza, ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente;
 - d) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
 - e) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
 - f) il controllo efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa, svolta;
 - g) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.
3. Oltre al controllo di gestione, di cui ai commi precedenti, il Regolamento stabilisce le modalità e l'organizzazione delle altre tipologie di controllo, previste dalla normativa vigente in materia (controlli preventivi, successivi, di regolarità amministrativa, contabile, sugli equilibri di bilancio, performances)

PARTE II - ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE.

CAPO I - Organizzazione territoriale.

Art. 49

Organizzazione sovracomunale

1. Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tenendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

CAPO II - Forme collaborative

Art. 50

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 51
Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 52
ConSORZI

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti locali per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente. La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo 51, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
2. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 53
Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo 50 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le funzioni amministrative ed offrire servizi più efficienti alla collettività in tutti i settori, tenuto conto di caratteristiche, potenzialità e risorse della zona e del ruolo che svolge il Comune in essa.

Art. 54
Accordi di programmazione

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti pubblici interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogati ed in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolamentazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale. con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 55
Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

CAPO I - INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 56

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione del personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistono particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione e informazione.
6. Gli eventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può preceduto da contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
11. La giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 57

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivo in genere possono richiedere al Sindaco ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità

Art. 57bis

Azioni per danno ambientale

1. Le Associazioni di Protezione di cui all'articolo 13 della Legge 8.7.1986 n. 349, nel caso di danno ambientale possono proporre azioni risarcitorie che spettano al Comune, innanzi al Giudice ordinario. L'eventuale risarcimento verrà liquidato in favore del Comune, mentre le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'Associazione.

Art. 58

Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'articolo 57 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predisporre le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 60 giorni dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 59

Proposte

1. Le proposte per l'adozione di atti amministrativi possono essere presentate al Sindaco, da almeno 50 cittadini. Il Sindaco le trasmette entro i 30 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dall'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i rappresentanti dei proponenti dell'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'amministrazione comunale ed i rappresentanti dei proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

CAPO II - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 60

Principi generali

1. Il Comune valorizza gli organismi a base associativa che perseguono finalità scientifiche culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di attuazione delle pari opportunità, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio storico, artistico, culturale, di assistenza, sportiva e dei tempo libero:
 - le sostiene attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo articolo 63;
 - favorisce l'accesso ai dati di cui è in possesso tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono stabiliti dall'apposito regolamento.

Art. 61 ABROGATO

Art. 62

Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 62bis

Istituzione consiglio comunale dei ragazzi

1. Nell'ambito degli organismi democratici partecipativi previsti dalla legge è istituito il "Governo dei Ragazzi" che opera attraverso : il consiglio dei ragazzi, il sindaco dei ragazzi e la giunta dei ragazzi del Comune di San Giorgio di Nogaro.
2. La composizione, l'elezione, la nomina, il funzionamento e le prerogative di detti organismi vengono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 63

Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale di organizzativa, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 27 dei 3.06.199

1, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.

Art. 64

Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

CAPO III - REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

Art. 65

Referendum consultivi

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) n. 500 elettori;
 - b) il Consiglio comunale a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
4. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, da effettuarsi dall'organo collegiale competente, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art.65 bis

Referendum propositivi

1. Per l'effettuazione dei referendum propositivi valgono le disposizioni di cui agli artt.65 e 66.

Art. 66

Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 67

Diritti di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e dette norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 68

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere di norma esatta, tempestiva, inequivocabile, completa, e per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'articolo 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO IV

DALL'ART. 69 ALL'ART. 72 ABROGATI

TITOLO III - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 73

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. È ammessa l'iniziativa da parte di almeno 150 cittadini per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare. Le proposte di modifica respinte non potranno essere ripresentate prima di anni due.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 74

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie di competenza riservata dalla legge o dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie e delle leggi statali e regionali.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 59 del presente Statuto.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano la effettiva conoscibilità e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
7. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali, ove la legge non disponga diversamente, sono punite con sanzioni amministrative, la cui entità è stabilita nei regolamenti stessi.

Art. 75

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 3 del T.U. 267/2000, la Commissione Statuto, entro 60 giorni dall'entrata in vigore di nuove leggi che modifichino l'ordinamento degli enti locali, presenta le proposte di modifica al Consiglio Comunale.

Art. 76

Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto e le sue modifiche entrano in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.